



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 122	di data 01/07/24

Oggetto: COMUNE DI TRENTO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI I.V.A., INPS E IRAP DELL'ENTE NELL'ANNO 2024.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, i Comuni sono soggetti passivi i.v.a. con riferimento alle attività commerciali esercitate dagli stessi, mentre ne sono esclusi per le attività istituzionali, in quanto agiscono in veste di pubblica autorità;

richiamato in tal senso anche l'articolo 13, comma 1, della Direttiva comunitaria 112/2006 il quale afferma che "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili";

visto l'art.1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100 il quale dispone che "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.....";

considerato inoltre che il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 stabilisce che "Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.....";

visto l'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge n. 326/2003 il quale dispone che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335) qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad € 5.000,00;

considerato che il comma 30 dell'articolo 2 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 pone a carico del committente dell'attività espletata (e quindi del Comune) i due terzi del citato contributo INPS, mentre la rimanente parte rimane a carico del lavoratore;

pagina 1/4

preso atto che in base al combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) e dell'articolo 10-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le Amministrazioni pubbliche determinano la base imponibile IRAP, oltre che sull'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, anche sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

visto che ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche si applica aliquota IRAP nella misura dell'8,50%, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi del sopra citato articolo 10-bis;

richiamata la determinazione n. 13/14 del 25.01.2024 con cui sono stati impegnati i fondi necessari per l'assolvimento degli obblighi IRAP, INPS, I.V.A., IRPEF, IRES e per l'adempimento del meccanismo split payment istituzionale e commerciale del Comune relativi all'anno 2024;

verificato che i fondi impegnati con la citata determinazione, n.13/14 del 25.01.2024, non presentano la sufficiente disponibilità per garantire il versamento di IRAP, INPS su prestazioni di lavoro autonomo occasionale e per l'adempimento del meccanismo split payment commerciale di competenza del Comune di Trento per l'anno 2024;

atteso quindi che per poter adempiere agli obblighi fiscali sopra descritti risulta necessario impegnare i fondi dei corrispondenti capitoli di bilancio, con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 come di seguito esposto:

- al capitolo 1562 "Valori comuni dell'ente: lavori socialmente utili e altre forme di lavoro flessibile" con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 ad integrazione dell'impegno n. 129991, la somma di Euro 7.000,00 necessaria per il versamento delle ritenute per la quota di contributo INPS (due terzi) a carico del Comune su compensi per lavoro autonomo occasionale;

- al capitolo 1525 "Valori comuni dell'ente: IRAP" con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 ad integrazione dell'impegno n. 129990, la somma di Euro 1.500,00 necessaria per assolvere gli obblighi del Comune relativi all'IRAP;

- al capitolo 1578 "Valori comuni dell'ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali" con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 ad integrazione dell'impegno n. 129992, la somma di Euro 200.000,00 necessaria per assolvere gli obblighi del Comune relativi all'i.v.a.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 28.12.2023 n° 102/2023/05 Prot. C_L378/RFS005/0449188 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

di impegnare ed imputare, per le motivazioni esposte in premessa:

- al capitolo 1562 “Valori comuni dell’ente: lavori socialmente utili e altre forme di lavoro flessibile” con riferimento all’esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 ad integrazione dell’impegno n. 129991, la somma di Euro 7.000,00 necessaria per il versamento delle ritenute per la quota di contributo INPS (due terzi) a carico del Comune su compensi per lavoro autonomo occasionale;
- al capitolo 1525 “Valori comuni dell’ente: IRAP” con riferimento all’esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 ad integrazione dell’impegno n. 129990, la somma di Euro 1.500,00 necessaria per assolvere gli obblighi del Comune relativi all’IRAP;
- al capitolo 1578 “Valori comuni dell’ente: versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali” con riferimento all’esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 ad integrazione dell’impegno n. 129992, la somma di Euro 200.000,00 necessaria per assolvere gli obblighi del Comune relativi all’i.v.a.;

di dichiarare che le obbligazioni sopra descritte saranno esigibili entro la data del 31.12.2024;

di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dei dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

/7

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 01/07/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale

N. 13/ 122

di data 01/07/24

Oggetto: COMUNE DI TRENTO SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI I.V.A., INPS E IRAP DELL'ENTE NELL'ANNO 2024.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	V	2024	01111.03.01562	U.1.03.02.12.999	5001			7.000,00	"	137622 (1236083 2)
U	V	2024	01111.02.01525	U.1.02.01.01.001	5001			1.500,00	"	137625 (1236083 5)
U	V	2024	01111.10.01578	U.1.10.03.01.001	5001			200.000,0 0	"	137630 (1236084 2)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10 luglio 2024